

Allegato "B" alla delib. n. 87 del 16/9/2010

PREMESSO

- che è interesse delle parti sostenere le imprese in una difficile congiuntura economica come l'attuale facilitando l'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi agli enti locali della provincia (di seguito denominate imprese) iscritte alla Camera di Commercio di Pavia e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- che, in proposito, la Provincia di Pavia, sulla scorta di quanto previsto dalla legge, ha già avviato una collaborazione con gli Istituti di credito interessati per consentire, da parte delle imprese pavesi creditrici, di effettuare la cessione dei crediti pro soluto vantati nei confronti di lavori e forniture effettuati a favore della Provincia stessa e riferiti a "Spese in Conto Capitale";
- che, nell'ambito dell'Osservatorio per il Credito costituitosi presso la Prefettura - ai sensi del DL n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/09, è stato attivato un gruppo di lavoro, coordinato dalla Camera di Commercio di Pavia, allo scopo di affrontare in modo condiviso le problematiche legate alla difficile situazione economico-occupazionale locale e, dalla cui attività, è emerso come prioritario il presente intervento;
- che in tale contesto, al fine di diversificare e agevolare le opportunità di accesso al credito da parte delle imprese pavesi, risulta indispensabile individuare, di concerto tra le parti sottoscrittrici il presente accordo, ulteriori strategie finalizzate anche a favorire l'utilizzo dello strumento "anticipazione di fatture" a particolari condizioni di favore, a seguito del rilascio da parte della pubblica amministrazione dell'attestazione/dichiarazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 19/05/2009, decreto legge n. 194/2009);
- che l'art. 9 comma 3 bis del citato D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella Legge 28/01/2009 n. 2 ha previsto che i titolari di crediti, "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti (Spese in Conto Capitale) potevano presentare, entro il 31/12/2009, all'Amministrazione debitrice istanza di attestazione/dichiarazione del credito;
- che l'art. 1 comma 16 del Decreto legge 30/12/2009 n. 194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa;
- che il presente Accordo si configura, quindi, come uno strumento volto a meglio affrontare l'attuale crisi economica - caratterizzata, da un lato, dalla tensione nell'erogazione del credito e, dall'altro, dai vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno) sempre più stringenti - assicurando, comunque, in tempi brevi la liquidità necessaria per le Imprese fornitrici degli enti locali provinciali;
- che le Giunte degli enti locali sottoscrittori hanno deliberato il presente Accordo per il sostegno dell'accesso al credito dei loro rispettivi fornitori disciplinante le condizioni e le modalità operative di rilascio delle relative attestazioni/dichiarazioni in tempi brevi e certi;
- che, pertanto, gli enti locali sottoscrittori provvederanno;

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scacchiari



- a) all'assenso dei crediti con apposita attestazione/dichiarazione redatta e firmata dal Responsabile circa la sussistenza, la regolarità e l'esigibilità del credito;
- b) b) in via successiva alla sottoscrizione di impegno a rispettare la domiciliazione di pagamento, alla scadenza prevista, presso la banca richiedente;
- che gli Istituti di credito, con il presente Accordo, esprimono la propria disponibilità a riconoscere l'anticipazione su presentazione di fattura da parte dei fornitori degli enti locali che ne faranno richiesta entro il 31/12/2010, mediante sottoscrizione con consegna diretta all'Istituto bancario e sulla modulistica proposta (i modelli allegati sono parte integrante della presente convenzione);
- che i suddetti Istituti e le Imprese creditrici, nel caso in cui vengano attivate le procedure di "anticipazione di fatture", secondo le modalità e gli oneri agevolati previsti dal presente Accordo, si impegnano a non intraprendere nessuna azione nei confronti degli enti debitori volta al recupero anticipato del credito stesso fino alla prevista scadenza dell'anticipazione.
- che, inoltre, considerata l'urgenza di rendere operativo il presente Accordo, si è convenuto, tra i soggetti interessati, di considerare aperta la fase di sottoscrizione rendendo impegnativo per ciascun soggetto il presente Accordo dalla data della sua sottoscrizione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Gli Istituti di credito firmatari della presente Convenzione si rendono disponibili a concedere l'anticipazione di fatture emesse da imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici, forniture di beni rientranti nelle "Spese in Conto Capitale" degli enti locali provinciali mettendo a disposizione ciascuno un plafond non inferiore a € 1.000.000,00.

Gli enti locali firmatari provvederanno all'attestazione/dichiarazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nell'esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsiasi causa o che siano già stati anticipati da altri Istituti di credito.

Il controllo della suddetta disponibilità dei crediti dovrà essere effettuato dagli stessi enti locali interessati.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese pavesi potranno richiedere al prescelto e convenzionato Istituto bancario, secondo il modello di domanda qui allegato (All. 1 e allegato 1 bis per la privacy), l'anticipazione, su presentazione di fattura dei crediti attestati/dichiarati nei confronti dell'ente locale debitore non inferiore al 90% dell'importo della fattura stessa, rilasciando all'Istituto di credito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti attestati/dichiarati con l'obbligatoria indicazione della domiciliazione del pagamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scodiferri



Handwritten signature/initials.

Il suddetto allegato 1 sarà accompagnato dal modello 2 qui allegato, che l'ente debitore dovrà provvedere a compilare e restituire all'Istituto bancario richiedente secondo le modalità qui sotto descritte.

La durata minima dell'anticipo sarà di 270 giorni (fermo restando la scadenza effettiva del pagamento indicata dall'ente locale).

L'ente debitore, su richiesta dell'Istituto bancario interessato, si impegna a presentare in tempi brevi dichiarazione, secondo il suddetto modello allegato 2, rilasciata dall'ufficio competente dell'ente locale stesso, di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Tale dichiarazione dovrà essere compilata e restituita all'Istituto di credito, preventivamente scelto dall'impresa, in doppio originale, di cui uno dovrà essere riconsegnato all'Ente a cura dell'Impresa e da essa debitamente controfirmato.

Gli Istituti di credito si impegnano a dare una risposta (sia essa negativa o positiva) al cliente entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dal momento della presentazione della documentazione necessaria all'erogazione dell'anticipazione di fattura.

Il tasso applicato dall'Istituto bancario è definito tenendo conto della certezza del credito in quanto risultante dalla attestazione/dichiarazione dell'ente locale e dell'eventuale intervento in co-garanzia degli intermediari vigilati firmatari del presente Accordo.

In considerazione di quanto sopra, detto tasso sarà pari all'Euribor 3 mesi / 365 giorni maggiorato di uno spread non superiore al 2,75% (spread massimo annuo) e in considerazione del rating aziendale.

Gli Istituti di credito firmatari si impegnano, in ragione delle finalità di interesse generale dell'intervento, a contenere le spese di istruttoria della pratica nella somma forfetaria non superiore a € 100,00. Tale spesa sostituisce le attuali spese di istruttoria che vengono corrisposte all'Istituto annualmente per la gestione ordinaria degli anticipi.

Gli Istituti bancari e le Imprese, relativamente ai crediti attestati/dichiarati in modo positivo oggetto di anticipazione, non intraprenderanno nei confronti degli enti locali debitori, fino alla data di scadenza prevista dal pagamento del credito anticipato, nessuna azione per via giudiziale e stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento degli interessi legali e/o moratori.

Il presente Accordo non comporta, quindi, oneri o interessi a carico degli enti locali debitori nei confronti degli Istituti bancari fino alla scadenza concordata.

ARTICOLO 3: IMPEGNI A CARICO DEGLI ALTRI SOGGETTI FIRMATARI

Al fine di contribuire a rendere la presente iniziativa effettivamente utile alle imprese pavesi e, conseguentemente, al sistema economico - occupazionale locale, i seguenti soggetti si impegnano:

- per la CCIAA di Pavia: a mettere a disposizione delle imprese un contributo di € 100,00, per ogni pratica avviata, finalizzato all'abbattimento dei costi;
- per gli intermediari finanziari vigilati: PASVIM a garantire le anticipazioni riducendo al 50% i costi di commissione di emissione di garanzia; Confidi Lombardia S.C. a garantire le anticipazioni effettuate alle aziende nella misura del 25 %, alla quale va aggiunto il 45 % del Fondo Confiducia, nei casi ove questo sia possibile, per un totale di copertura della garanzia pari al 70%. Le commissioni di Confidi Lombardia e del Fondo Confiducia, variabili in funzione dei ratings aziendali, saranno conteggiate sugli importi garantiti e non sull'importo finanziato;
- per le Associazioni imprenditoriali: a promuovere la sottoscrizione del presente Accordo nei confronti degli enti locali della provincia nonché a diffondere in maniera capillare tra le imprese i contenuti dello stesso, oltre che a fornire gratuitamente a queste ultime assistenza per l'applicazione operativa di tale strumento agevolativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scaccheri



AS

- per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: a diffondere all'interno del sistema economico locale la conoscenza del presente strumento nonché e a favorire l'accesso e la condivisione da parte di tutti i soggetti interessati;
- per le associazioni degli EE.LL. (ANCI, Lega dei Comuni) a promuovere presso gli enti locali la disponibilità a sottoscrivere e rendere operativo il presente accordo.

ARTICOLO 4: VALIDITA'

Il presente Accordo acquista validità dal momento in cui viene sottoscritto da almeno 3 soggetti interessati di cui almeno uno pubblico e un istituto di credito.

Al fine di consentire l'adesione da parte di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'iniziativa e, conseguentemente, la più ampia applicabilità del presente strumento, la sua sottoscrizione resta aperta anche successivamente per tutta la durata di validità dell'accordo fissata dal seguente articolo 5.

ARTICOLO 5 DURATA E RECESSO

Il presente Accordo ha durata sino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione alle eventuali modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di attestazione/dichiarazione del credito anche successivamente al 31/12/2010. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le anticipazioni di fatture effettuate fino a tale data.

ARTICOLO 6: MODELLI ALLEGATI

I tre modelli qui allegati 1, 1 bis e 2, di cui all'art. 2, da utilizzarsi obbligatoriamente per il corretto ed agevole espletamento della procedura di anticipo fatture prevista dal presente Accordo, costituiscono parte integrante dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri

